**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE.** [**LEGGE 160/2019**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160!vig)**. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

CONSIDERATO che [l’articolo 52 del D. Lgs 446/97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1997-12-15;446~art52!vig), conferisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale sancendo che “*… i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

VISTA la [legge 27 dicembre 2019, che all’art. 1, comma 816](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1!vig) che sancisce che, a decorrere dal 2021, i Comuni devono istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui [all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1992-04-30;285~art27!vig), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

PRESO ATTO che il canone come sopra individuato è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

PRESO ATTO che, in base [al comma 817 dell’art. 1 della L. n. 160/2019](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1!vig), il Comune deve provvedere a disciplinare il canone in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

PRESO ATTO di quanto disposto dal [comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1!vig) che sancisce:

*Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi* [*dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1997-12-15;446~art52!vig)*, in cui devono essere indicati:*

*a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*

*b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

*c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*

*d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*

*e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*

*f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

*g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

*h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli* [*20, commi 4 e 5*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1992-04-30;285~art20!vig)*, e* [*23*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1992-04-30;285~art23!vig) *del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

RITENUTO che, in base a quanto previsto dalla [legge n. 160/2019](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160!vig), si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale;

RILEVATO che il legislatore, malgrado gli elementi riconducibili ad un entrata tributaria, ha qualificato il canone come entrata di natura patrimoniale e, quindi, il regolamento che istituisce e disciplina il canone non è soggetto alle limitazioni ed alle procedure previste per i regolamenti di natura tributaria e, tra l’altro, il Comune non deve procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

VISTO il parere favorevole, espresso in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dal Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ai sensi [dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art49!vig), in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi

VISTO il parere favorevole, espresso in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge

DELIBERA

1. Di istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, a far data dal 1 gennaio 2021;
2. Di approvare il *Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,* ai sensi della [Legge 160/2019 articolo 1, commi 816-836](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1!vig), composto di n. \_\_ articoli;
3. Di dare atto che il *Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* sostituisce i seguenti regolamenti, che restano operativi fino al 31 dicembre 2020:
   1. Regolamento per l’applicazione della TOSAP ai sensi del [d. lgs 507/93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1993-11-15;507!vig) (o COSAP ai sensi [dell’articolo 63 del d lgs 446/97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1997-12-15;446~art63!vig)) approvato, da ultimo, con delibera di CC ..n.. del …
   2. Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del [d. lgs. 507/93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1993-11-15;507!vig) ) (ovvero del Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari CIMP) approvato, da ultimo, con delibera di CC ..n.. del …